

Discussione del disegno di legge: S. 753 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2556) (ore 18,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che le Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura) hanno approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione del disegno di legge è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2556)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la III Commissione, onorevole Malgieri.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, signora sottosegretario, colleghi, nella mia relazione comprenderò anche la relazione che avrebbe dovuto svolgere l'onorevole Angela Napoli per la VII Commissione e che, purtroppo, è assente per un grave lutto che l'ha colpita.

La convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea è da considerarsi come una tappa decisiva verso l'integrazione culturale continentale alla quale scarsa attenzione viene normalmente dedicata dai parlamenti e dai governi europei, quando invece, a mio avviso, dovrebbe essere il presupposto dell'integrazione politica ed economica: integrazione difficile e problematica, come tutti quanti sappiamo, proprio perché, contrariamente a quanto auspicavano gli europeisti della prima ora, ai fondamenti culturali dell'unione continentale non si è ritenuto, nei decenni passati, di conferire l'importanza dovuta.

La Convenzione adottata a Lisbona l'11 aprile 1997 è stata firmata dall'Italia il 24 luglio 1997 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 1999. Attualmente ne fanno parte 28 paesi.

La valenza culturale della convenzione si riscontra nel modo stesso in cui la stessa è stata concepita. Non è un caso, infatti, che due istituzioni particolarmente attente alle questioni della cultura e della difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO abbiano congiuntamente elaborato l'idea di tale convenzione in uno scambio epistolare avvenuto tra il Segretario generale del Consiglio d'Europa ed il Direttore dell'UNESCO nel 1992 (una modalità sicuramente originale, mi permetto di aggiungere positivamente originale). Sono seguiti poi scambi e studi di fattibilità tra le stesse istituzioni, fino all'esito di Lisbona.

La platea alla quale la convenzione si rivolge è molto ampia, comprendendo i paesi aderenti al Consiglio d'Europa (attualmente sono 44, l'ultimo entrato a far parte di tale organismo è stata la Bosnia-Erzegovina, divenuta membro solamente due mesi fa) e costituenti la Regione europea (mi permetto di ricordare che per Regione europea si intende l'area dell'Europa propriamente detta allargata agli Stati Uniti, al Canada ed all'Australia).

La convenzione realizza uno strumento giuridico completo ma anche molto complesso ed articolato, in quanto comprende

precedenti accordi e convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli di studio tra gli stati membri del Consiglio d'Europa; allo stesso tempo, essa però rappresenta anche una sorta di testo unico che semplifica e chiarisce le precedenti disposizioni normative al fine di adeguare alle nuove esigenze le disposizioni varate in materia sia dal Consiglio d'Europa sia dall'UNESCO negli ultimi due decenni.

La convenzione che il nostro paese è chiamato a ratificare si fonda su alcuni presupposti culturali che la giustificano e sui quali non è possibile non concordare o avanzare soltanto delle riserve. Il primo presupposto è l'importanza dell'istruzione superiore nei diversi ordinamenti, evocata in molti provvedimenti di carattere internazionale ratificati da tutti i paesi europei; il secondo è rappresentato da una formazione europea che possa attingere alle diverse esperienze nazionali, le quali devono essere viste come fonti di ricchezza. In terzo luogo, la facilitazione della mobilità accademica attraverso il giusto riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio, che non pregiudichi comunque il principio di autonomia delle istituzioni universitarie (quest'ultimo è un punto estremamente qualificante della convenzione). Da ciò discende la considerazione, richiamata dal documento, secondo la quale la parte interessata — per parte in questo caso si intende lo Stato interessato — riconoscerà i titoli di studio rilasciati da altre parti — cioè da altri Stati — e che soddisfano i requisiti generali di accesso all'insegnamento superiore in quelle parti ai fini dell'accesso ai programmi compresi nel suo sistema di insegnamento superiore, a meno che non sussistano sostanziali comprovate differenze tra i requisiti di accesso nel paese che ha rilasciato il titolo di studio ed in quello in cui si chiede il riconoscimento dello stesso. È questo il cuore della convenzione, in cui sono contenuti tutti i caratteri ispiratori del provvedimento: le sinergie, la reciprocità, l'autonomia, la responsabilità dei governi, dei parlamenti e delle istituzioni accademiche e culturali.

Se certamente non si può parlare di un tentativo di uniformare gli ordinamenti, si deve comunque riconoscere che la convenzione ha aperto la strada all'integrazione degli stessi, fatto salvo il principio della salvaguardia della specificità di ognuno di essi. Le prime tre sezioni — delle undici in cui si articola il documento e che qui, sinteticamente, devo illustrare — offrono le chiavi di lettura della convenzione, attraverso la proposta di una serie di definizioni che contribuiscono a rendere intellegibile la materia, anche se poi si soffermano in una costruzione che, come ricordavo prima, è assai complessa.

In particolare, per quanto riguarda la competenza delle autorità, è fatto obbligo a ciascuna parte di comunicare, ad uno dei due depositari della convenzione (il segretario generale del Consiglio d'Europa o il direttore dell'UNESCO), quali siano le autorità competenti a formalizzare il riconoscimento dei titoli. Si precisa poi che le disposizioni contenute nella convenzione non pregiudicano in alcun modo le previsioni più favorevoli in materia di riconoscimento che risultano da un accordo bilaterale o multilaterale che interessi le parti, sia esso già esistente o non ancora concluso. Si tratta di un aspetto importante, credo, di democraticità degli ordinamenti, recepito nelle teorie comunitarie più avanzate. Il provvedimento in esame, dunque, non è esclusivo o, come potrebbe apparire a prima vista, totalmente assorbente.

Circa i criteri per la valutazione dei titoli, ciascuna parte si impegna ad adottare i provvedimenti relativi alle richieste di riconoscimento, considerando soltanto le conoscenze oggettive e le capacità dell'interessato, senza discriminazioni di nessun tipo, siano esse riferite al sesso, alla religione, alla cultura o all'appartenenza etnica. Si tratta, dunque, di criteri improntati alla trasparenza, alla coerenza e all'affidabilità.

Quanto agli obblighi derivanti dalla Convenzione, chi è interessato ad ottenere il riconoscimento di un titolo di studio superiore, è tenuto a fornire veritiere ed adeguate informazioni alle autorità com-

petenti per l'esame della sua richiesta, così come analogo obbligo attiene agli istituti di istruzione, che devono fornire informazioni pertinenti entro un lasso di tempo ragionevole.

Esiste, poi, un obbligo generale, che attiene tanto ai singoli quanto agli istituti, per cui ciascuna parte è tenuta, tramite i centri nazionali di informazione, a garantire che vengano fornite adeguate e chiare informazioni sul proprio sistema di istruzione. Si tratta di un aspetto centrale ed importante per la serietà e la verificabilità della idoneità dei titoli che si intendono riconoscere o far riconoscere.

Dalle disposizioni contenute nella IV sezione si evince che il riconoscimento non è automatico né privo di clausole da parte dello Stato al quale viene richiesto il riconoscimento stesso. A tale riguardo, mi sembra opportuno sottolineare l'articolo 5 della sezione IV, che è stato proposto dall'Italia e si fonda sul diritto di reciprocità, che stabilisce che nei casi in cui, nella parte che ha rilasciato diplomi di scuole secondarie, questi diano accesso all'insegnamento superiore solo se si superano ulteriori esami di ammissione, le altre parti possono concedere l'accesso se tali requisiti vengono soddisfatti, ovvero offrire un'alternativa per poterli soddisfare nell'ambito dei loro sistemi di istruzione. Ogni Stato, la Santa Sede o la Comunità Europea, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in qualsiasi momento successivo, possono comunicare ad uno dei depositari che si avvarranno delle disposizioni del presente articolo, specificando quali sono le parti nei confronti delle quali si intende applicarle, spiegandone altresì le motivazioni.

Si esclude, quindi, la deroga a quanto stabilito negli ordinamenti e nelle legislazioni dei paesi per i quali viene richiesto il riconoscimento del titolo.

La sezione V contempla, tra l'altro, la questione dei casi di agevolazione, ossia quei casi in cui i riconoscimenti di titoli di studio possono essere agevolati dall'una o dall'altra parte. In tal senso, l'articolo 3 della sezione V costituisce una sorta di

deroga al principio del riconoscimento di periodi di studio compiuti nell'ambito di un programma di insegnamento superiore, anche se in questo caso il limite è rappresentato dalle eventuali differenze di natura sostanziale che possono sussistere tra i sistemi di istruzione delle parti interessate.

Le conseguenze del riconoscimento previste nella sezione VI sono le seguenti: l'accesso ad ulteriori studi di insegnamento superiore e alla preparazione per il dottorato alle stesse condizioni che si applicano ai titolari di titoli di studio della parte a cui si chiede il riconoscimento; l'uso di un titolo accademico; la possibilità di accesso agevolato al mercato del lavoro.

Anche in questo caso il riconoscimento dei titoli può essere subordinato ai requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi firmati con lo Stato di appartenenza degli istituti stranieri presenti sul suo territorio.

Di particolare rilevanza risultano, altresì, le disposizioni contenute nella sezione VII relative ai rifugiati politici, che conducono ad un ampliamento del riconoscimento dei diritti umani.

La sezione VIII impone alle parti un obbligo di adeguata informazione sulle proprie strutture universitarie e sui programmi di insegnamento.

Sull'obbligo di informazione si sofferma, ancora, la IX sezione, nella parte in cui viene richiesto un sistema trasparente per la descrizione dei titoli di studio.

La sezione X è incentrata sui meccanismi attuativi ed istituisce un meccanismo fondato sui due organi principali che presiedono alla valutazione dei titoli: il comitato della convenzione e la rete europea dei centri nazionali di informazione sulla mobilità accademica ed il riconoscimento (la cosiddetta rete ENIC).

Il comitato della convenzione è costituito da rappresentanti delle parti ed ai suoi lavori possono partecipare, come osservatori, gli Stati dell'Unione europea, la Santa sede ed i rappresentanti di organismi governativi e non governativi che operano nel settore del riconoscimento dei titoli della regione europea.

Tale organo si riunisce almeno una volta ogni tre anni e promuove e verifica l'attuazione della Convenzione adottando a maggioranza raccomandazioni, dichiarazioni, protocolli, modelli guida per le autorità competenti delle parti previa consultazione con la rete europea dei centri di informazione sulla mobilità accademica di riconoscimento. Le decisioni non sono giuridicamente vincolanti per le parti, ma queste si impegnano ad uniformarvisi sottoponendole all'attenzione delle autorità competenti. Il comitato riferisce al Consiglio d'Europa ed all'UNESCO. Il rappresentante italiano, come esplicitato nell'articolo 6 del disegno di legge di ratifica, è designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero degli affari esteri.

La rete ENIC è stata istituita con decisione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa e del comitato regionale per l'Europa dell'UNESCO nel giugno del 1994. In base all'articolo 3 della sezione X nel caso in cui da una parte sia istituito o mantenuto più di un centro nazionale di informazioni tutti saranno membri della rete, ma i centri nazionali di informazioni interessati disporranno di un solo voto.

In base alle clausole finali contenute nella sezione XI l'adesione di nuovi Stati membri dopo l'entrata in vigore, peraltro già avvenuta il 1° febbraio 1999, è soggetta ad una decisione approvata con la maggioranza dei due terzi delle parti. Per quanto riguarda i rapporti con le convenzioni già esistenti in materia è stabilito che le parti della convenzione in esame applicheranno quest'ultima nelle loro relazioni reciproche, mentre continueranno ad applicare le altre nei rapporti con gli Stati che non aderiscono alla Convenzione stessa.

Il comitato istituito dalla convenzione si è già riunito due volte. La prima riunione si è svolta in Lituania il 16 giugno 1999, tre mesi e mezzo dopo l'entrata in vigore della Convenzione, mentre la seconda sessione si è tenuta in Lettonia il 6 giugno 2001. La Commissione europea, nel luglio dello scorso anno, ha presentato una comunicazione relativa alla cooperazione

con i paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore con l'obiettivo di sviluppare risorse umane di qualità elevata nei paesi terzi e nella Comunità attraverso scambi di studenti e di docenti, nonché di provvedere alla promozione da parte dell'Unione europea di centri di eccellenza per lo studio e la formazione per la ricerca scientifica e tecnologica.

Nello scorso febbraio la Commissione ha presentato un programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore ad una serie di paesi del Mediterraneo: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia. Tale lavoro si inquadra nell'ambito del dialogo euro-mediterraneo del quale si sono avuti esempi nella scorsa legislatura con i colloqui promossi dai parlamentari nazionali e, per l'Italia, dalla Camera dei deputati, ad Atene, a Cipro, in Egitto.

Ricordo, infine, sempre per sottolineare l'importanza dell'integrazione culturale, la recente sessione della commissione cultura del Consiglio d'Europa tenutasi lo scorso aprile a Rabat con la partecipazione di parlamentari dei paesi del Maghreb. Auspicio che l'ulteriore passo della convenzione possa essere rappresentato dalla sua estensione a paesi al di fuori dell'area europea per utilizzare la cultura e gli scambi formativi come strumenti per il dialogo con chi è tanto vicino all'Europa eppure, sempre più spesso, viene da noi percepito così lontano.

Molto sinteticamente, signor Presidente, passo ad illustrare il disegno di legge di ratifica approvato dal Senato il 21 marzo 2002 ed avente, appunto, per oggetto la ratifica stessa della convenzione di cui stiamo parlando. Il primo articolo reca, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica ed il relativo ordine di esecuzione della convenzione esposta. Gli articoli da 2 a 5, in particolare, disciplinano le modalità di riconoscimento dei titoli. Per quanto concerne il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento del titolo universitari italiani,

l'articolo 2, correlato alla seconda sezione della convenzione, rimette la competenza all'autonomia delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. L'articolo 3, correlato alla sezione III, punto 5, della convenzione, dispone che la pronuncia debba intervenire entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di riconoscimento.

Inoltre, il punto 5 della sezione III della convenzione prevede la facoltà di ricorso da parte del soggetto, in caso di diniego del riconoscimento ovvero nel caso in cui non venga adottata alcuna decisione; tuttavia poiché tali profili non vengono esplicitati nel disegno di legge, essi sono quindi rimandati ad un regolamento di attuazione.

La convenzione va nel senso di altri atti dello stesso tenore ed è conforme alla normativa internazionale; ricordo infatti che la recente riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui il decreto ministeriale n. 509 del 1999 costituisce uno dei capisaldi normativi, annovera tra i suoi scopi quello di avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo, delineato dalle dichiarazioni europee della Sorbona e di Bologna. Tali accordi si proponevano di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio e finalizzato a realizzare in primo luogo, attraverso il consolidamento del sistema dei crediti didattici, la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti, nonché a favorire il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

Per tutto ciò che concerne le disposizioni attuative, regolamentari e di recepimento della convenzione nel nostro ordinamento, rinvio al testo del disegno di legge e alle preziose e documentate precisazioni fornite, in sede di illustrazione del provvedimento in Commissione, dall'onorevole Angela Napoli.

Mi preme in questa sede soltanto aggiungere che le disposizioni del disegno di legge di ratifica della convenzione non

presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che si tratta di estendere ai cittadini delle parti contraenti — pertanto anche ai paesi non membri dell'Unione europea — la disciplina del riconoscimento dei titoli universitari stranieri, anche ai fini professionali, così come avviene nel diritto comunitario in applicazione del sistema delle direttive.

Il recepimento della convenzione nel nostro ordinamento intende favorire, mediante modalità di riconoscimento, sia dei periodi sia dei titoli di studio di accesso all'università, disciplinate in modo uniforme, la diffusione delle informazioni relative all'organizzazione dei sistemi universitari nei vari Stati e intende, altresì, stabilire codici di comportamento analoghi, rispetto al riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio conseguiti all'estero, basati sul principio della non discriminazione, sul principio di certezza dei tempi di decisione e su quello di motivazione delle decisioni assunte. Dall'attuazione di tale convenzione potrà derivare una maggiore mobilità dei diplomati, degli studenti universitari e dei laureati delle parti contraenti. Non vi è chi non veda come tutto ciò sia più che sufficiente per esprimere una valutazione ampiamente positiva — come del resto si è già manifestato in Commissione — del provvedimento in esame e per chiedere una sua rapida conversione in legge, visto il ritardo accumulato dall'Italia in questa materia.

Concludo informando i colleghi che i pareri espressi dalle Commissioni sono stati tutti positivi; aggiungo che il parere della XI Commissione lavoro (che è stato naturalmente favorevole) è stato espresso con le seguenti due osservazioni. La prima, relativa all'articolo 3, che disciplina le modalità di riconoscimento, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, degli studi svolti all'estero, suggerisce che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di motivare il diniego del riconoscimento richiesto; la seconda osservazione, sempre al medesimo articolo 3, sostiene che sarebbe opportuno abbreviare il termine per l'accoglimento o il diniego della domanda di riconoscimento dei titoli,

in modo da favorire un maggiore impulso alla mobilità nel campo dell'istruzione europea.

Concludo dicendo che sollecito i colleghi a presentare in merito un ordine del giorno, che il relatore intende appoggiare e che mi auguro il Governo possa accogliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Grazie Presidente. Vorrei subito ringraziare il relatore Malgieri per l'ampia e documentatissima relazione per la ratifica di questa convenzione, che intende veramente colmare un ritardo colpevole da parte del nostro paese, accumulatosi in questi cinque anni.

Onorevole Malgieri, non ho molto da aggiungere alla sua relazione, salvo sottolineare, ancora una volta, l'importanza di questa convenzione che sancisce, in modo molto solenne, il diritto all'istruzione come diritto primario della persona e che, attraverso la sua diversa articolazione, mira in sostanza alla progressiva creazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che dovrà facilitare al suo interno la comparabilità e il mutuo riconoscimento di percorsi e prodotti formativi, favorendo a livello continentale una più elevata competitività dei laureati europei sul mercato mondiale.

Quindi, è con queste succinte dichiarazioni che il Governo auspica una rapida approvazione del presente provvedimento, preannunciando la disponibilità ad accettare l'ordine del giorno al quale il relatore ha testé accennato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rusconi. Ne ha facoltà.

ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni riservandomi di ampliarle al momento delle dichiarazioni di voto.

Si tratta di un provvedimento al quale il gruppo della Margherita – a cui appartengo – guarda con particolare interesse e condivisione, come peraltro già anticipato in Commissione. Infatti, questo disegno di legge conclude l'iter parlamentare e ratifica atti fortemente voluti dal centrosinistra nell'ultima legislatura, vale a dire la convenzione adottata a Lisbona l'11 aprile del 1997 e firmata dall'Italia il 24 luglio dello stesso anno con l'adesione di 28 paesi.

Parliamo di uno strumento fondamentale per la piena attuazione anche della riforma universitaria e con l'obiettivo di avvicinare e misurare il sistema di istruzione superiore italiano al modello europeo. Ci si augura, dunque, che questo dibattito rappresenti uno stimolo per il Governo, al fine di dimostrare di credere maggiormente e di destinare risorse più adeguate alla scuola italiana, affinché appaia, anche in questo, un po' europea. Penso ai dati preoccupanti che ci giungono, proprio in questi giorni, sull'esame di Stato.

Infine, con questo provvedimento riaffermiamo – sul quale, come ho anticipato, esprimeremo voto favorevole – l'incompiutezza del disegno europeo e l'impegno a completarlo anche e non solo con questo disegno di legge, al quale dunque attribuiamo un importante valore politico e culturale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Alberta De Simone. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Signor Presidente, come è stato rilevato, l'Italia giunge in ritardo all'approvazione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore.

La convenzione fu adottata a Lisbona l'11 aprile del 1997, fu elaborata dal Consiglio europeo e dall'UNESCO ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 1999. Tale documento si basa su alcuni cardini, che citerò solo per sommi capi, visto che il relatore ha svolto una relazione molto dettagliata.

Il primo aspetto è quello relativo all'importanza fondamentale del diritto all'istruzione, tutelata e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Cos'è l'uomo se non ha questa istruzione che gli consente di muoversi ed agire nella società e rispetto agli altri?

Il secondo aspetto riguarda il ruolo dell'istruzione per promuovere la pace, la tolleranza, la comprensione reciproca tra i popoli.

Quindi, gli obiettivi cui è finalizzata l'istruzione mi sembrano quanto mai urgenti, tanto più nel clima di nuova tensione, di nuove paure e di nuova diffidenza che si è creato all'indomani dell'11 settembre, con l'azione del terrorismo internazionale.

La convenzione di Lisbona, con la quale sono state assorbite tutte le convenzioni preesistenti, che — lo ricordiamo — erano sei, si configura come una sorta di testo unico riassuntivo e valido per la bellezza di 28 paesi, come ricordava il collega del gruppo della Margherita prima di me: si tratta dei paesi della regione europea, di tutti i paesi dell'UNESCO, con l'aggiunta di Stati Uniti, Canada ed Australia. Noi riteniamo che la convenzione di Lisbona sia una tappa importantissima, significativa e decisiva e che l'integrazione culturale sia il presupposto dell'integrazione economica e politica.

Qual è il cuore di questo provvedimento e della Convenzione di Lisbona, cui esso si richiama? Favorire le sinergie, la reciprocità, l'autonomia e la responsabilità di governi, di parlamenti, di istituzioni accademiche e culturali. A mio parere, il cuore sta in questo: come indicato esplicitamente, il riconoscimento delle conoscenze oggettive e delle capacità delle persone interessate, sia al fine di proseguire gli studi superiori nelle accademie sia al fine di esercitare la propria professionalità, entrando nel mercato del lavoro, avviene senza discriminazione alcuna, né di sesso né di religione né di cultura né di appartenenza etnica. Questo è un elemento di valore, a mio parere richiamato e rafforzato dalla settima sezione — se non sbaglio — della convenzione, che garantisce

tale riconoscimento, alla stessa stregua, ai rifugiati politici, ai profughi e alle persone che versano in condizioni tali da non poter ottenere, anche quando esista, l'atto ufficiale del proprio titolo di studio dal paese in cui è stato conseguito. Si tratta, infatti, di esiliati o di rifugiati politici. In questo caso, è prevista la possibilità di procedure particolari per consentire ugualmente il riconoscimento dei titoli di studio sia al fine del prosieguo degli studi sia al fine dell'esercizio della professionalità.

Trovo che questo provvedimento di ratifica sia un fattore di straordinaria civiltà umana e, anzi, di progresso e rappresenti un passo in avanti verso altri livelli. A questo proposito, vorrei richiamare la legge sull'immigrazione che già conteneva un principio simile, quando sanciva che nessuna differenza può essere fatta in Italia tra il lavoratore straniero ed il lavoratore italiano per quanto riguarda l'accesso alle istituzioni culturali o l'esercizio della propria professionalità.

Mi sono soffermata sugli elementi di valore e di principio piuttosto che sugli aspetti tecnici, per i quali mi richiamo alla dettagliata relazione svolta dall'onorevole Malgieri. Per le ragioni esposte, credo si debba compiere un'accelerazione: stiamo arrivando con molto ritardo all'approvazione della legge che recepisce nell'ordinamento italiano i principi della Convenzione di Lisbona. Il provvedimento in esame prevede un termine di 90 giorni per l'accoglimento del titolo di studio: è già stato predisposto un ordine del giorno in cui si chiede di abbreviare il termine. Mi unisco alla richiesta, perché nessuno si sente di modificare il testo, inviandolo nuovamente al Senato, visto il colossale ritardo in cui siamo.

Dunque, va bene un ordine del giorno in cui si dica, in modo perentorio, che noi siamo a favore di un accorciamento dei tempi. Ma io vorrei aggiungere che anche nell'articolato che ci viene proposto si rinvia a una circolare ministeriale che dovrà definire nel dettaglio quella questione e alla nomina del centro di informazione che dovrà avvenire da parte del Ministero dell'istruzione, sentito il Mini-

stero degli esteri, con i tre esperti. Ci sono una serie di procedure attuative, anche di tipo tecnico, che rischiano di far perdere ulteriore tempo e per le quali raccomanderei al Governo il massimo della celerità per recuperare il tempo perduto.

Infine, sempre citando il collega della Margherita Rusconi, che chiedeva più risorse per la scuola italiana, credo che ciò significa e vuole significare, almeno nella mia convinzione politica, più amore per la cultura italiana. Questo è forse un punto sul quale, signor Presidente, spesso non facciamo attenzione, perché integrazione non significa sottovalutazione del proprio patrimonio culturale. In questo senso, mi piace ricordare che la lingua e la cultura italiana vengono studiate in tutto il mondo, perché nessuno ha la nostra poesia e le nostre opere — cito per esempio il melodramma — e che la comprensione della lirica o della musica classica richiede la conoscenza della lingua e della cultura italiana. Quindi, questa integrazione, a cui sono assolutamente favorevole, perché è una necessità storica, rispetto alla quale siamo in ritardo e che in ogni caso deve avvenire, non è in contraddizione con l'amore per quello che la cultura italiana ha prodotto e che è giusto che gli altri paesi la conoscano, come è giusto che noi conosciamo il meglio della cultura degli altri paesi.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore per la III Commissione e del Governo — A.C. 2556)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la III Commissione, onorevole Malgieri.

GENNARO MALGIERI, *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, vorrei intanto rassicurare l'onorevole De Simone sul fatto che l'amore che lei porta alla cultura italiana è, al mio pari, l'amore che portiamo anche noi. Credo che l'impegno

di promuovere nelle forme migliori e più efficaci la diffusione della cultura, della lingua, della scienza e della tradizione italiana ci unisca tutti. Anche per questo, l'integrazione a cui mi sono rifatto nella mia relazione credo che vada nel senso in cui l'ha interpretata la stessa convenzione.

Ringrazio l'onorevole De Simone e anche l'onorevole Rusconi per i contributi assai interessanti che hanno portato a questa discussione. Come loro, ritengo che il cuore della convenzione sia davvero l'avvicinamento dei popoli attraverso la cultura, la conoscenza e, quindi, la circolazione delle idee. Rispetto a questo obiettivo, tutti gli altri — politici, economici e sociali — mi appaiono secondari, non nel senso che non sono altrettanto importanti, ma che non hanno assolutamente fondamento se mancano di un presupposto culturale che li giustifichi e li animi.

Quindi, sono assolutamente d'accordo con loro, così come sono d'accordo con l'onorevole Alberta De Simone sul fatto che bisogna in qualche modo accelerare le procedure attuative — per come il Governo, mi pare, si sia impegnato a fare, tanto in Commissione, quanto questa sera in aula — per colmare il ritardo colpevole che tutti quanti noi ammettiamo. Si tratta di un provvedimento, come dicevo, importante e complesso, ma il fatto di avere su questo una unanimità di consensi da parte dell'Assemblea ci sembra estremamente positivo e da sottolineare con grande soddisfazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere, anch'io come il relatore, un ringraziamento, oltre allo spirito, anche alla sostanza dei commenti che sono stati fatti dall'onorevole Rusconi e soprattutto dall'onorevole Alberta de Simone, e per impegnare il Governo, ancora una volta, nel dire che non saranno tollerati ulteriori ritardi nella ratifica di questa importantissima convenzione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge costituzionale: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (1583-B) (ore 18,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione: Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

La ripartizione del tempo riservato alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 27 giugno 2002*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1583-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Il relatore, onorevole Montecchi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ELENA MONTECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con soddisfazione che mi accingo a presentare la breve relazione a questo progetto di legge costituzionale già approvato dalla Camera e dal Senato. Molte sono state le ragioni e le argomentazioni che, a partire dalla scorsa legislatura, hanno dato vita ad un dibattito ricco e vivace, attento a tutte le possibili implicazioni teorico-giuridiche presenti ogni qualvolta si modifica la Carta costituzionale e, particolarmente delicate, qualora si affrontino temi come quello della rappresentanza politica. Il dibattito si è mostrato accorto e sensibile rispetto ai dati della realtà e alle esigenze che la stessa società civile andava mani-

festando con sempre maggior forza e vigore, stimolando così un'attenta riflessione da parte nostra su questo tema.

In questo contesto ho avuto modo di apprezzare i molteplici contributi al dibattito che sono pervenuti ai noi sin dalla XIII legislatura e la discussione che si è da poco svolta al Senato, seguita da un voto d'aula, che confermando il testo di modifica già approvato dalla Camera, ha così permesso il rapido proseguimento dell'iter legislativo.

Ringrazio per il lavoro svolto la relatrice al Senato, la quale, nella sua relazione, ha opportunamente ricordato come lo stesso Parlamento europeo, sin dal 1988, aveva espresso con una risoluzione la preoccupazione per il fatto che in molte democrazie liberali le donne non sono rappresentate in proporzione né al loro numero né alla loro formazione ed esperienza professionale. Certo, un *deficit* di democrazia non solo italiano, ma che nel nostro paese ha assunto proporzioni allarmanti. La stessa Francia, del resto, in una situazione non dissimile dalla nostra, fin dal 1999 ha intrapreso la via della modifica costituzionale, aprendo così la strada ad interventi legislativi tesi a favorire un'inversione di tendenza. Certo, i primi dati delle recenti elezioni legislative francesi non sembrano esaltanti: in numeri assoluti, risultano elette solo otto donne in più rispetto alla precedente legislatura, pari all'12,1 per cento circa dell'Assemblea nazionale. Eppure, questo dato va letto con cautela; nei mesi passati si è molto discusso del rischio che una riforma attinente alla formazione della rappresentanza politica potesse, in qualche modo, spingere per una predeterminazione dei risultati. I dati francesi dimostrano, non solo come ciò non sia vero, ma che la strada per raggiungere una rappresentanza effettiva di uomini e donne sia ancora molto lunga.

Quello che oggi stiamo compiendo è solo un primo passo per far sì che, attraverso la modifica costituzionale, altri strumenti legislativi e non legislativi possano in futuro essere approntati al fine di stimolare e favorire una vera inversione di

tendenza. Un passo necessario sotto il profilo simbolico perché manifesta la consapevolezza, da parte di questo Parlamento, della gravità della situazione attuale e dell'assoluta inadeguatezza di questa rappresentanza a garantire un corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Un passo ancor più necessario sotto il profilo concreto perché sarà finalmente consentita e costituzionalmente garantita l'adozione di tutti i possibili strumenti capaci di rimuovere quegli ostacoli che, di fatto, impediscono o scoraggiano l'accesso delle donne alla politica ponendole, di fatto, in una condizione di non parità.

In molti degli interventi sia alla Camera sia al Senato, a partire da quelli del ministro per le pari opportunità, onorevole Prestigiacomo, è stata ribadita non solo la necessità di questa modifica, ma anche l'urgenza, considerato che il tasso di partecipazione femminile alla vita politico istituzionale nel nostro paese è così basso da far pensare ad una vera e propria emergenza democratica (solo il 9,8 per cento alla Camera ed il 7,7 per cento al Senato). Al Senato, la senatrice Pagano, così come l'onorevole Boato in quest'aula, hanno ricordato, ad esempio, come l'Italia sia solo al sessantanovesimo posto come percentuale di donne elette in Parlamento; tale dato risulta sconcertante se confrontato non solo con quello di alcune democrazie del nord Europa, ma soprattutto con quello di paesi a giovane democrazia come la Romania o lo Zimbabwe.

Nel complesso dibattito che si è svolto nei due rami del Parlamento, è stato più volte sottolineato il pregio di una formulazione elastica e flessibile che non irrigidisca eccessivamente il dettato costituzionale, ma possa aprire la strada al più ampio ventaglio possibile di provvedimenti per fronteggiare quella che in molti consideriamo ormai una vera e propria crisi della politica e della rappresentanza.

Sono state, inoltre, affrontate e discusse le implicazioni inerenti alla nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione o alla controversa sentenza n. 422 del 1995, così come è stata esaminata e di-

scussa anche la precedente formulazione prevista in sede di Commissione bicamerale del 1997.

È del tutto evidente che sarebbe impossibile dar conto, in modo esaustivo, in questa sede della ricchezza della discussione che si è svolta nell'arco di due legislature nei due rami del Parlamento nonché della complessità delle problematiche politiche e giuridiche affrontate. Molte e diverse sono state, infatti, le ragioni argomentate a sostegno della modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Tra quelle però che anch'io ho più volte richiamato durante la prima lettura del disegno di legge in esame ve ne è almeno una che merita di essere ricordata e che, forse, più di ogni altra ha rappresentato una spinta significativa per una modifica dell'articolo 51. Essa attiene al carattere incompiuto della nostra democrazia rappresentativa, caratterizzata ancora oggi, a distanza di più di cinquant'anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, da una preponderante presenza maschile e, soprattutto, da dati, di anno in anno sempre più allarmanti, sulla scarsa partecipazione delle donne alla vita pubblica.

L'uguaglianza formale tra i sessi, garantita dal fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 51 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, ha per molti anni svolto l'importante funzione di impedire discriminazioni formali rispetto all'accesso da parte delle donne alla vita politica e agli uffici pubblici. Eppure, proprio la constatazione di una difficoltà crescente, dovuta a ragioni di ordine culturale, politico, economico e sociale che rendono l'accesso alla vita politica da parte delle donne particolarmente difficile e spesso gravoso dal punto di vista economico familiare e personale, ci ha convinti della profonda necessità di modificare quell'articolo della Costituzione. Con questa modifica, che ci auguriamo giunga a compimento al più presto, vogliamo completare il dettato costituzionale, realizzando, anche nel campo dei diritti politici, quell'uguaglianza delle

opportunità e delle condizioni di partenza che l'articolo 3 della nostra Costituzione impone già per i diritti economici e sociali.

La nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione crea, infatti, la copertura costituzionale per successivi interventi di carattere legislativo e non, tesi a colmare il deficit democratico che permane nella nostra democrazia, a correggere cioè quegli squilibri della rappresentanza che, di fatto, rendono la nostra democrazia sostanzialmente incompiuta. Ho già affermato in altre occasioni, infatti, che, se le democrazie saranno capaci di aprirsi, di diventare inclusive, esprimendo compiutamente anche la rappresentanza di chi è escluso, potranno rigenerarsi e mantenersi vitali, valorizzando differenze e specificità proprie delle società moderne e prima tra queste la differenza di genere.

Se i dati riportati sono, infatti, sintomo di una crisi della politica e, dunque, di una crisi di fiducia e di rappresentanza delle istituzioni, diventa indispensabile giungere al voto della riforma per contribuire a superare tale situazione che ci indebolisce.

Per questo mi auguro che questo progetto di legge costituzionale sia approvato in tempi rapidi, sia in quest'aula sia al Senato, aprendo così finalmente la strada ad una auspicata e salutare inversione di tendenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Luciano Dussin, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, come meglio ha richiamato l'onorevole relatrice, di cui ho apprezzato ancora una volta la notevole profondità d'analisi e la competenza e che pubblicamente vorrei ringraziare per il

lavoro svolto, sono già state svolte diverse questioni nei due diversi passaggi parlamentari di questo disegno di legge di revisione costituzionale.

Mi limiterò pertanto a soffermarmi su due elementi che probabilmente saranno affrontati successivamente, ma che adesso è il caso di richiamare. Con questa proposta di riforma, — è già stato detto — si completa il disegno costituzionale previsto nell'articolo 3 della Costituzione e al contempo si cerca di andare incontro ad un'esigenza di riequilibrio della rappresentanza che è parte fondante di una democrazia compiuta.

Vorrei porre in evidenza che l'approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, oltre alla sostanziale possibilità di approvare gli appositi provvedimenti che consentano di realizzare concretamente le pari opportunità fra uomini e donne, rappresenta un forte elemento di raccordo delle istituzioni con la società civile, in particolare con la parte femminile di questa società. Ciò avviene in un momento molto difficile, in cui è stato appena approvato — naturalmente io non l'ho fatto —, nell'ambito della cosiddetta « riforma Frattini », un articolo, la cui applicazione induce a prevedere momenti difficili per quelli che sono gli organismi di parità che pure hanno avuto nel passato, ed hanno ancora, un notevole ruolo nello svolgimento di studi, approfondimenti e pressioni, portando oggi in Parlamento a discutere, e successivamente ad approvare, la riforma dell'articolo 51 Costituzione.

Questo colloquio con la società civile è qualcosa di estremamente prezioso, specialmente in una società di donne e di associazioni femminili; attraverso tali associazioni si riesce a cogliere la grandissima ricchezza, non dovuta soltanto alla differenza di genere, ma anche alla diversità di punti di vista che tante donne, presenti in tante associazioni, istituzioni e realtà, rappresentano, in un trasversalismo che non è da intendersi in senso deteriore, ma che costituisce invece una ricchezza e favorisce una pluralità di culture e di approfondimenti che soltanto in organismi che non siano fortemente connotati dal

peso di una maggioranza di Governo, in quel momento al potere, si possono esprimere. Abbiamo oggi un Governo di centrodestra, — nella scorsa legislatura abbiamo avuto invece il Governo dell'Ulivo e mi auguro che quello prossimo sia ancora un Governo dell'ulivo — e mi auguro vi siano sempre organismi che possano essere rappresentativi realmente di questo pluralismo e non connotati da un eccessivo peso di una maggioranza di Governo.

A tali organismi noi dobbiamo molto e, in particolare, in passato, dobbiamo ciò che ha costituito in un certo senso l'aspetto prodromico di questa vicenda, ovvero quella legge che nel 1993 consentì l'alternanza tra uomo e donna e che nel 1995 la Corte costituzionale, la cui composizione era tutta maschile, volle cassare, dichiarando illegittima. Feci allora parte di quegli organismi e vi furono, vi sono state e vi saranno sempre, spero, donne coraggiose che riescono a portare avanti un discorso che sicuramente non è molto apprezzato dalla parte politica maschile, anche se poi in quest'aula ma anche al Senato, una amplissima maggioranza ha approvato la modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Vorrei svolgere un approfondimento su un secondo punto, quello relativo agli appositi provvedimenti. Certo, bisogna innanzitutto approvare questa riforma — tutti i nostri sforzi in questo momento vanno in tale direzione — e bisogna farlo in tempi brevi, come diceva giustamente la relatrice Montecchi.

Sugli appositi provvedimenti già da tempo si sta ragionando con molta cura, a cominciare da quelli che riguardano i media. A me non dispiace che, in un passato non molto lontano, l'attuale presidente della RAI, quando presiedeva la Corte costituzionale, durante un'audizione relativa a questo argomento, da costituzionalista, abbia egli stesso sottolineato con forza quelle che erano, sono state e sono le carenze della televisione pubblica e degli altri mezzi di informazione pubblici (anche la radio) rispetto alle pari opportunità di conoscenza e al fine di porre in evidenza il valore delle candida-

ture femminili. Mi auguro che questo possa facilitare in un prossimo futuro anche l'adozione di normative adeguate in tal senso.

Voglio ricordare anche l'importanza di stabilire sanzioni più adeguate e, quindi, di dare « gambe » per camminare a quell'articolo della legge elettorale che finalizza una quota del finanziamento pubblico dei partiti — il 5 per cento — ad iniziative che sostengano e valorizzino l'impegno delle donne in politica e, quindi, nelle istituzioni. Si tratta di una norma che, senza adeguate sanzioni, di carattere anche amministrativo, non ha funzionato e noi tutte che facciamo parte di differenziate forze politiche, ma molto omogenee da questo punto di vista, sappiamo che questi soldi in realtà non sono stati spesi a tal fine o almeno non in modo totale.

Credo sia molto importante che noi si vada avanti su questa strada anche in rapporto a quello che l'Unione europea, come è stato richiamato, già da vent'anni sta dicendo e continua a ripetere, affinché si raggiunga una partecipazione equilibrata di uomini e donne in tutti i livelli e in tutte le aree della vita pubblica, nelle posizioni decisionali e in tutte le attività politiche, inclusi i processi elettorali. A questo proposito ho richiamato il testo che in un'assemblea dell'Unione europea è stato riportato.

Vorrei concludere dicendo che la Margherita si darà da fare affinché questo provvedimento venga calendarizzato al più presto (già è stato fatto, ma mi riferisco all'aula) e affinché la riforma dell'articolo 51 della Costituzione — come è stata determinata dopo l'ampio dibattito e, per certi versi, lo scontro, dato che qui si parla di appositi provvedimenti per le pari opportunità e non per l'accesso alle pari opportunità (non voglio ricordare ancora quanto è stato già detto sia in Commissione che in quest'aula) — arrivi al più presto ad essere approvata nella necessaria seconda lettura dei due rami del Parlamento, così da diventare legge costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, questa legge di modifica costituzionale si situa in un solco tracciato dai paesi europei, i quali spesso si sono trovati, come ricordava la nostra relatrice, nelle condizioni di ricorrere ad una trasformazione delle rispettive carte costituzionali — ultima la Francia — per porsi nelle condizioni di effettuare quelle azioni positive evocate già dalla Conferenza di Nairobi e poi invocate nella Conferenza di Pechino.

Le azioni positive per garantire le pari opportunità tra gli uomini e le donne saranno, nella nostra Costituzione, definite come appositi provvedimenti.

Abbiamo — come parlamentari — tutta la responsabilità delle azioni positive, perché si collocano, nella nostra normativa, a valle dei provvedimenti. Normiamo, dunque, i provvedimenti da approvare. Credo questo sia importantissimo; forse, ciò è sottovalutato, non certamente dalla relatrice, men che meno dalla ministra, ma un po' dai *mass media*. In effetti, le azioni positive, si troveranno a valle dei provvedimenti che saranno qui approvati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare, in modo esplicito, che non si tratta di preordinare campagne di sensibilizzazione sul tema della parità, ma di prevedere le disposizioni che facilitino e promuovano le campagne di sensibilizzazione o qualsiasi altra azione. Si tratta, dunque, di un momento molto importante per il nostro Parlamento.

La norma modificata assume certamente un alto valore simbolico; un valore molto forte. Ora occorre dare seguito a tale enunciazione. Esiste un quadro entro cui muoversi che qui ripristina quanto era stato bloccato per sette anni dalla pronuncia in materia della Corte costituzionale. Le strade verso l'obiettivo della parità non sono infinite ma tracciate; ora le possiamo percorrere.

Non senza orgoglio, ricordo che il provvedimento al nostro esame, voluto e por-

tato avanti da noi donne (guardato con tanta attenzione fuori di quest'aula), ha avuto una storia esemplare. Di ciò ringrazio, in primo luogo, il ministro Prestigiacomo per il marchio, non tanto di transversalità, quanto di universalità che ha voluto dare a questa norma, in tutte le fasi del provvedimento.

Voglio ringraziare la relatrice che ha scervrato da ogni sospetto di strumentalizzazione o di polemica la sua trattazione. Credo che, a questo punto — e non è certo poco —, occorra individuare gli appositi provvedimenti e realizzarli.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, faccio mio il giudizio espresso poc'anzi dalla relatrice, onorevole Montecchi, sul grado di soddisfazione che, sin qui, dobbiamo registrare nei due passaggi tra Camera e Senato del provvedimento di modifica costituzionale, e l'auspicio che la conclusione dell'iter avvenga nei tempi più rapidi possibili.

Si tratta di giudizio di soddisfazione che, tuttavia, non può farci velo di una discussione svoltasi, in modo molto ricco, al Senato — come del resto ricca era stata la discussione svoltasi alla Camera —, durante la quale, tuttavia, non sono mancati toni, riflessioni tendenti a interpretare questa norma — che abbiamo voluto inserire in questo contesto, come ha affermato la collega Paoletti — come una norma pleonastica o addirittura come un modo surrettizio di introdurre le quote.

Debbo ricordare che, durante la discussione svoltasi alla Camera, gran parte delle deputate e dei colleghi uomini ha risposto a questo tentativo — che, di fatto, si inserisce in quella linea di pregiudizio che avviene ogni qual volta si parla della rappresentanza e dell'equilibrio della stessa tra uomini e donne — con argomentazioni, non di difesa, non semplicemente di attacco, ma con un grado di consapevolezza straordinaria circa un problema che oggi riguarda, non solo le donne, ma la qualità della democrazia e

della rappresentazione della politica; proprio attraverso questa norma, vogliamo provare a ridurre lo stacco profondissimo che esiste oggi tra il modo di intendere la politica come un mettersi al servizio di un concetto e la rappresentazione concreta della risoluzione degli interessi generali. È un modo, quindi, di intervenire concretamente; è un'idea nuova di una politica amica.

Voglio fare questa premessa perché noi abbiamo invece tenuto un atteggiamento molto importante, cui si fa riferimento — lo voglio ricordare citandola testualmente — nella prima relazione dell'onorevole Montecchi, rispetto alla quale il ministro Prestigiacomo si trovò d'accordo nel corso di un intervento — anche molto appassionato — circa la formulazione da noi adottata. Quella formulazione ha il pregio di inserirsi pienamente nell'equilibrio costituzionale esistente e di permettere una sorta di bilanciamento tra i diversi valori costituzionalmente riconosciuti e protetti.

Dunque, da un lato un rispetto dell'intangibilità dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione e, dall'altro, l'estensione dell'uguaglianza sostanziale dall'ambito socioeconomico ai diritti politici, alla rappresentanza. Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale possono non solo convivere ma trovare anche una sintesi felice grazie alla formulazione da noi individuata: adottare gli appositi provvedimenti.

Intorno al termine « appositi provvedimenti », non sfugge, credo, a nessuno di noi la necessità e l'urgenza che su ciò si possa (al pari del ragionamento che abbiamo posto e della passione con cui abbiamo voluto, grazie anche ai lavori della XIII legislatura, questa modifica) concretamente svolgere una discussione ampia, convergente, tesa sul serio a fare di quegli appositi provvedimenti uno strumento per provare a modificare gli attuali equilibri.

La qualità della democrazia e la bassissima rappresentanza della politica ci portano a dire che, con gli appositi provvedimenti, abbiamo una scommessa da fare. Lo ricordava ancora in questa sede la relatrice Montecchi.

Il voto della Francia, con la sua modifica costituzionale, nelle Assemblee legislative, ci pone oggi una serie di problemi. È del tutto evidente che — non serve un'analisi affrettata nei confronti di una legge che vanta un minimo di attuazione e verifica —, quando all'interno del sistema elettorale francese gran parte dei partiti hanno rifiutato di porre le donne in lista, al punto di essere disposti a pagare la penale, ci troviamo a dover ancora percorrere una lunga strada, che sappia intrecciare e far convivere percorsi culturali, rappresentanza sociale delle donne e messa in discussione di una forza di soggettività politica importante.

Parimenti, ritengo che, in una stagione complessa come quella attuale, con una norma costituzionale e la copertura costituzionale che ci accingiamo, anche in questo caso, ad approvare in tempi veramente rapidi, dovremmo vigilare in vista di un raccordo vero con il titolo V della Costituzione già modificata. Quel titolo V che, oggi, rappresenta l'unico vincolo attraverso il quale gli statuti regionali debbono essere vincolati alla cosiddetta norma della parità di accesso per uomini e donne.

Questo è importante, nella stagione degli statuti regionali che si apre, affinché anche su questo, in assenza della norma costituzionale, in vista del completamento dell'iter, non ci sia una sottovalutazione di una modifica già attuata, che renderebbe molto più difficile e complesso quel cammino. Per ognuna di noi le norme sono punti importanti, ma dietro alla norma ci deve essere la passione, la consapevolezza politica di un percorso che attiene ai partiti, alle associazioni, a quanti in questo momento hanno a cuore il problema del *deficit* di democrazia nelle democrazie europee. Infatti, non può esserci democrazia senza che in questa si abbia il riconoscimento vero del genere e, quindi, di una differenza di genere, che è straordinariamente importante perché eleva la qualità stessa della rappresentanza politica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1583-B)**

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari e annunzio della formazione di una componente politica del gruppo misto.

PRESIDENTE. Comunico che, con lettere in data 27 giugno 2002, i deputati Stefano Cusumano, Clemente Mastella, Massimo Ostillio, Luigi Pepe e Antonio Potenza, nonché il deputato Giuseppe Pisicchio, hanno comunicato di essersi dimessi dal gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo e di voler aderire al gruppo Misto, cui risultano pertanto iscritti.

Comunico altresì che è stata autorizzata, nell'ambito del gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento, la formazione della componente politica denominata « UDEUR – Popolari per l'Europa », alla quale aderiscono i deputati Cusumano, Mastella, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza nonché il deputato Pisicchio, che ne hanno fatto richiesta con lettere in data 27 giugno 2002.

La seduta è sospesa e riprenderà per le comunicazioni dell'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo.

La seduta, sospesa alle 19,15, è ripresa alle 19,30.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis,

comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge primo luglio 2002, n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni » (2937) – parere delle Commissioni I e V.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2002.

PRESIDENTE. La Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi oggi, ha convenuto che nella seduta dell'Assemblea di mercoledì 3 luglio si svolgano, alle ore 15,15, comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi relativi all'omicidio del professor Marco Biagi.

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, avranno luogo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi (per 15 minuti ciascuno; 30 minuti per il gruppo misto). Per l'eventuale dichiarazione di voto è previsto un tempo di cinque minuti per gruppo e di 15 minuti per il gruppo misto.

Non avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

È stato altresì stabilito di inserire nel calendario dei lavori l'esame del disegno di legge n. 2937 – Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio dei minori e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni (decreto-legge n. 126 del 2002) (da inviare al Senato – scadenza: 30 agosto 2002) presentato oggi alla Camera. 2002) (da inviare al Senato – scadenza: 30 agosto 2002) presentato oggi alla Camera. La discussione sulle linee generali avrà luogo venerdì 12 luglio (antimeridiana ed eventualmente pomeridiana); il seguito dell'esame a partire da lunedì 15 luglio.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 2 luglio 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 11)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE e 2002/4/CE (2427-A).

— *Relatore:* Di Teodoro.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2033-B).

— *Relatore:* Foti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843-A).

— *Relatore:* Gazzara.

5. — *Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.*

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l'11 aprile 2000 (Articolo 79, comma 15) (2133).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

S. 753 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dal Senato) (Articolo 79, comma 15) (2556-A).

— *Relatori:* Malgieri (per la III Commissione) e Angela Napoli (per la VII Commissione).

7. — *Votazione finale del disegno di legge costituzionale:*

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione (Approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione) (1583-C).

— *Relatore:* Montecchi.

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 21,40.

